



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 124/16/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO  
AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ GTV AUDIOVISIVI S.R.L.  
FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO  
LOCALE “CANALE 23 TELETUSCOLO” PER LA VIOLAZIONE  
DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTT. 36-BIS,  
COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177,  
E 3, COMMI 1 E 2, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP  
(CONTESTAZIONE N. 7 ANNO 2016 /N° PROC. 7/16 DEL COMITATO  
REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI LAZIO)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 7 luglio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la legge della regione Lazio n. 19 del 3 agosto 2001, recante “*Istituzione Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 668/09/CONS, del 26 novembre 2009, recante “*Delega di funzioni al Comitato regionale per le comunicazioni Lazio*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Lazio è stata contestata - cont. 7 ANNO 2016 N° PROC. 7/16 - in data 4 marzo 2016 e notificata in pari data alla società GTV Audiovisivi S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Canale 23 Teletuscolo*”, la violazione della disposizione contenuta negli artt. 36-bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. 177/05, e 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dei giorni 12, 13, 15, 16, 17 e 18 ottobre 2015. In particolare, nel corso della trasmissione del programma televisivo “*Safe-drive Motorsport*” e, in particolare, della rubrica “*Racing time*” “*viene promossa l’azienda di orologi di lusso Hublot*”. In particolare, il predetto Comitato regionale per le comunicazioni, una volta qualificato quanto trasmesso come comunicazione commerciale audiovisiva, contesta “*la mancata adeguata segnalazione*”

*del messaggio pubblicitario in violazione dell'articolo 36 bis, comma 1, lettera a del D.lgs. 177/05".*

## **2. Deduzioni della società**

La predetta società, nel presentare scritti difensivi in data 7 marzo 2016 al Comitato regionale per le comunicazioni Lazio, ha eccepito quanto segue.

Non sussistono elementi presuntivamente gravi, precisi e concordanti, tali da giustificare la sussistenza della fattispecie della pubblicità occulta rispetto a quanto trasmesso. In particolare, la parte sottolinea che *“l'intero programma non appare contenere particolare toni elogiativi e magnificativi indirizzati a esaltare il marchio o l'acquisto degli orologi”*. La programmazione televisiva contestata *“ha natura informativa e il linguaggio adoperato così come i toni sono collegati all'effettiva eccellenza dell'azienda ospite in trasmissione”*. Inoltre, nel corso della trasmissione della rubrica in esame non vi è alcun invito rivolto ai telespettatori all'acquisto dei beni e, per di più, il relativo marchio è nominato solo *“per spiegare la storia o le caratteristiche tecniche”* del bene stesso. Nel corso della trasmissione della rubrica, poi, è inquadrata la via in cui è sito un punto vendita dei beni in esame, ma senza permettere al telespettatore di identificare o riconoscere l'esatta ubicazione della struttura. Infine, il rapporto intercorrente tra *“la società produttrice del format”* e la parte è a titolo gratuito.

## **3. Valutazioni dell'Autorità**

Il Comitato regionale per le comunicazioni Lazio, con atto del 21 aprile 2016, ha deliberato *“di formulare la proposta di sanzione”* nei confronti della società cooperativa in esame.

La proposta del predetto Comitato regionale per le comunicazioni Lazio non risulta meritevole di accoglimento.

Si premette che il carattere commerciale/promozionale di un messaggio può evincersi dal suo contenuto, dalla sua forma, dal contesto in cui è stato diffuso, nonché dall'effetto che ingenera negli utenti/consumatori.

Quanto trasmesso nel corso della trasmissione del programma televisivo *“Safe-drive Motorsport”* e, in particolare, della rubrica *“Racing time”*, non è da qualificarsi come comunicazione commerciale audiovisiva, *in specie* telepromozione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 36-bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 177/05, e 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP.

In particolare, quanto mandato in onda non assume carattere tipicamente promozionale, dal momento che non si rinvencono elementi presuntivi sufficientemente gravi, precisi e concordanti, tali da ritenere che sia stata trasmessa una comunicazione

commerciale audiovisiva, *sub specie* di telepromozione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, *lett. mm*), d.lgs. 177/05 e art. 1, comma 1, *lett. f*), delibera n. 538/01/CSP.

Il formato utilizzato, infatti, nel corso della trasmissione della programmazione televisiva in esame non è tipico della comunicazione commerciale audiovisiva, bensì proprio di un programma televisivo di carattere informativo; in altri termini, la programmazione televisiva in esame, assumendo indubbi profili di pubblico interesse, attesa l'attualità dell'informazione fornita, non ha alcun intento di promuovere l'acquisto di determinati prodotti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, *lett. mm*), del d.lgs. 177/05 e art. 1, comma 1, *lett. f*), della delibera n. 538/01/CSP.

In conclusione, nella vicenda contestata non si è stimolato, nel corso della messa in onda della suddetta rubrica televisiva, la fornitura del bene descritto e, quindi, non si richiede quella necessaria discontinuità tra il presunto messaggio promozionale e il programma televisivo suddetto mediante la presenza dell'apposita scritta in sovrimpressione sullo schermo televisivo, tale da scongiurare qualunque forma di confusione tra i due eventi.

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare corso all'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa proposta dal Comitato regionale per le comunicazioni Lazio nei confronti della società GTV Audiovisivi S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Canale 23 Teletuscolo*";

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **DELIBERA**

L'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato dal Comitato regionale per le comunicazioni Lazio nei confronti della società GTV Audiovisivi S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Canale 23 Teletuscolo*", per la violazione degli artt. 36-*bis*, comma 1, *lett. a*), del d.lgs. 177/05 e 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP per non luogo a procedere.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 luglio 2016

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi

